



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Reg.Pubbl.

Nr. 49 del 16/06/2020

Oggetto:

Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2020

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, in ottemperanza del provvedimento prot. 4918/2020 si è riunito il Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza, oggi **sedici giugno duemilaventi** alle ore 20.30 in adunanza, convocazione previa consegna ai consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge, con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio - video Lifesize (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti:

LUPPI LISA	Presidente	Presente in videoconferenza
PACCHIONI VALENTINA	Consigliere	Presente in videoconferenza
BERTONI DAVIDE	Consigliere	Presente in videoconferenza
PARADISI IVO	Consigliere	Presente in videoconferenza
BIANCHINI GIULIA	Consigliere	Presente in videoconferenza
ODDOLINI MAURA	Consigliere	Presente in videoconferenza
MALAGOLI ALBERTO	Consigliere	Presente in videoconferenza
SOFFRITTI MICHELE	Consigliere	Presente in videoconferenza
BRITEL FARAH	Consigliere	Presente in videoconferenza
VENTURINI STEFANO	Consigliere	Presente in videoconferenza
MANTOVANI MARCELLO	Consigliere	Presente in videoconferenza
TREVISI ALESSIA	Consigliere	Presente in videoconferenza
MALVERTI ENRICO	Consigliere	Presente in videoconferenza

Sono Presenti n. 13 in videoconferenza

Assessori non consiglieri:

TREVISI FABRIZIO

Presente in videoconferenza

ZAPPAROLI MATTIA

Presente in videoconferenza



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

TINTI MARIO

Presente in
videoconferenza

LODI ILARIA

Presente in
videoconferenza

E così con il Presidente n.13 Consiglieri, sui assegnati al Comune, con l'assistenza del Sig. Orlando Catia, Vice Segretario Comunale, presenti in videoconferenza

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI LISA Presidente assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Il presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA



proposta n° 15856

Oggetto: Approvazione tariffe Tari corrispettiva e riduzioni anno 2020

La discussione sull'oggetto della delibera è conservata agli atti dell'Ufficio Segreteria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

-con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

Visto che:

-l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

-l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;

-l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

-l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

-l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che *«per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

-l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura*



può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

-l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»;

Considerato che:

-l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alle chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

-con la delibera n. 158 del 2020, l'Autorità ha, inoltre, previsto la facoltà di introdurre agevolazioni tariffare per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, anticipando di fatto l'applicazione del bonus sociale rifiuti previsto dall'art. 57-bis, del d.l. n. 124 del 2019, alle stesse condizioni richieste per l'accesso ai bonus già disciplinati per i settori gas, idrico ed elettrico;

-la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all'art. 1 le riduzioni obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:

- il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A alla delibera n.158 -, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione,

e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti di produzione Kd di cui alle tabelle allegate al dpr n. 158 del 1999;

- il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) della delibera n. 158 - che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell'Autorità non erano state ancora oggetto riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l'intervento sui coefficienti Kd;

- il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso delle attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) della delibera - che non risultino immediatamente



riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce all'Ente territorialmente competente il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile;

- il punto 1.5 della delibera tratta il caso delle riduzioni applicabili alle utenze non domestiche nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale; in tale evenienza è disposto che si provveda *“a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività”*; detto in altri termini, anche in tale ipotesi occorre riconoscere una riduzione della parte variabile della tariffa direttamente proporzionale al periodo di chiusura;

-l'art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffare per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza COVID-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche - riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) della delibera - ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività; per tali attività è riconosciuta una riduzione, solo *“in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19”*;

-Gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità.

Visto che:

-con richiesta prot. 15546/2020 del 12 maggio 2020 il Servizio Tributi dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha provveduto a chiedere ad AIMAG spa la stima delle riduzioni obbligatorie previste da ARERA relativamente ai Comuni dell'Unione che applicano la tariffa corrispettiva;

-AIMAG ha risposto con comunicazione prot. 16053/2020 del 18 maggio 2020, comunicando i dati richiesti e la stima del costo del bonus rifiuti per le utenze domestiche, stima successivamente aggiornata con comunicazione del 4 giugno 2020, dalla quale emerge per il Comune di Cavezzo che:

- per quanto riguarda le utenze non domestiche costrette alla chiusura e con codice Ateco incluso negli allegati alla delibera n. 158 del 2020, è stato stimato, per tre mesi di chiusura:



- un costo di euro 9.144,67 per la riduzione della parte variabile;
- un costo di euro 32.116,70 per la riduzione della parte fissa;
- un numero di utenze soggette a sospensione pari a 352;
- per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico, tenendo conto degli utenti che già accedono all'analogo bonus sociale per l'idrico, un costo di complessivi euro 3.600,00.

- volendo riconoscere una riduzione del 60% della parte variabile e della parte fissa per le utenze con codice Ateco chiuso è necessario reperire risorse per euro 99.027,29.

Considerato che:

-la delibera n. 158 prevede per i Comuni in cui vige la tariffa corrispettiva l'obbligo di porre a zero la parte variabile della tariffa per il periodo di chiusura e dai dati forniti da AIMAG emerge una periodo medio di chiusura che varia tra i 60 ed i 70 giorni, a secondo delle varie categorie di utenze non domestiche;

-il riconoscimento della riduzione del 60% della tariffa variabile, corrispondente ad una riduzione di oltre sette mesi, rappresenta pertanto una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;

-si rende necessario un intervento più deciso per sostenere le attività costrette alla chiusura, visto che con il sistema tariffario adottato dal Comune la parte fissa incide per il 78% del costo totale, sicché appare poco coerente far corrispondere anche la parte fissa alle utenze costrette alla chiusura, rappresentando questa la parte prevalente del costo sostenuto dalle utenze;

-la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, oltre a trovare una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, ha l'importante funzione di dare un contributo, seppur minimo, per la salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

-la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda l'ulteriore riduzione decisa dal Comune, per quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;

-la conferma delle tariffe 2019 presuppone, altresì, la conferma del contributo comunale di 90 mila euro, utilizzato nel 2019 per calmierare le tariffe e finanziato con risorse derivanti da extra gettito da recupero dell'evasione Tares-Tari tributo.

-la determinazione n. 2 di ARERA prevede di vincolare alla gestione Tari le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione e le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

-l'attività di recupero dell'evasione della Tares e della Tari ha generato un extra gettito di euro 400.000,00.



Visto che il Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 24 marzo 2017, prevede all'art. 27, comma 3, che il «*Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale*

Ritenuto:

- ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;
- di confermare anche per il 2020 il contributo di 90 mila euro previsto per il 2019, al fine di poter confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe 2019;
- di prevedere la riduzione del 60% della parte variabile e della parte fissa per le utenze non domestiche con codice Ateco incluso nelle tabelle indicate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo è stimato in complessivi euro 99.027,29;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui costo stimato è pari ad euro 3.600,00;
- di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche e per la conferma del contributo del 2019, ammonta a complessivi euro 192.627,29 e che sarà finanziato con parte dell'extra gettito effettivamente incassato da recupero dell'evasione Tares-Tari tributo;
- di date atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Tributi sarà assunto l'impegno di euro 192.627,29;
- di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 1° settembre 2020 ed il 19 febbraio 2021;
- di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza il 17 luglio 2020, 21 settembre 2020, 27 novembre 2020 e 18 febbraio 2021.

Considerato inoltre che la presente deliberazione prevedendo anche riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche ha natura regolamentare, ma essendo la tari corrispettiva un'entra non tributaria non occorre acquisire il parere dell'Organo di revisione, richiesto dall'art. 239 del d.lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all'applicazione dei tributi.

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 15.06.2020 dalla competente commissione Consiliare;



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Dott. Pasquale Mirto.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott. Pasquale Mirto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott. Alessandro Luppi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Con voti unanimi, resi con le modalità indicate nel provvedimento del Presidente del Consiglio prot.n.4918/2020, mediante affermazione audio-vocale
Consiglieri Presenti in videoconferenza e Votanti i n. 13

DELIBERA

ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 25 marzo 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;

- A) di confermare anche per il 2020 il contributo di 90 mila euro previsto per il 2019, al fine di poter confermare per l'anno 2020 le medesime tariffe 2019;
- B) di prevedere la riduzione del 60% della parte variabile e della parte fissa per le utenze non domestiche con codice Ateco incluso nelle tabelle indicate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo è stimato in complessivi euro 99.027,29;
- C) di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, il cui costo stimato è pari ad euro 3.600,00;
- D) di dare atto che il costo delle riduzioni per le utenze non domestiche e per le utenze domestiche e per la conferma del contributo del 2019, ammonta a complessivi euro 192.627,29 e che sarà finanziato con parte dell'extra gettito effettivamente incassato da recupero dell'evasione Tares-Tari tributo;
- E) di date atto che con successiva determinazione del Dirigente del Settore Tributi sarà assunto l'impegno di euro 192.627,29;
- F) di prevedere per le utenze domestiche due rate di pagamento, aventi scadenza il 1° settembre 2020 ed il 19 febbraio 2021;
- G) di prevedere per le utenze non domestiche quattro rate di pagamento, aventi scadenza il 17 luglio 2020, 21 settembre 2020, 27 novembre 2020 e 18 febbraio 2021.



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

Su proposta del Presidente, con voti unanimi resi con le modalità indicate nel provvedimento del Presidente del Consiglio prot.4918/2020, mediante affermazione audio-vocale proclamati dal Presidente stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della data di versamento della prima rata di fatturazione che richiede l'emissione almeno un mese prima della data di scadenza.

Consiglieri Presenti in videoconferenza e Votanti n. 13



**Comune di Cavezzo
Provincia di Modena**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to LUPPI LISA

Vice Segretario Comunale
F.to ORLANDI CATIA

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'articolo 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

li, _____

Vice Segretario Comunale
F.to ORLANDI CATIA

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D-Lgs. 267/2000).

Vice Segretario Comunale
F.to ORLANDI CATIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li,

IL Funzionario Incaricato